

Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 16-4061

Legge regionale 29 aprile 2013, n. 6, art. 4. Approvazione di schemi tipo di modulistica per l'affitto e la concessione delle malghe di proprietà pubblica.

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore Ferrero:

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune.

Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Considerato che l'Unione Europea mediante i regolamenti richiamati ha emanato, tra le altre, alcune disposizioni relative alla conservazione dei pascoli, aventi l'obiettivo di articolare un sistema di premi e di vincoli tali da incentivare il mantenimento di queste superfici ed indirizzarne la gestione.

Visto in particolare l'art. 45 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori ove si dispone che gli stati membri provvedano affinché le superfici investite a prato permanente, intendendo per tali anche i pascoli permanenti, non subiscano riduzioni consistenti in virtù dei benefici ambientali, con particolare riferimento all'azione di sequestro del carbonio, da esse derivanti.

Accertata l'attenzione che la Comunità Europea ha posto per la conservazione dei pascoli, quale coltura a forte valenza ambientale e paesaggistica, diretta alla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.

Visto il Piano di sviluppo rurale per il periodo 2014/2020, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, dalla Regione Piemonte con DGR 9 novembre 2015, n. 29-2396.

Considerato che in tale documento è stata posta particolare attenzione alle problematiche agroambientali ed all'attivazione di un sistema di premi a favore degli imprenditori agricoli, per l'applicazione di pratiche colturali estensive ed a basso impatto, atte a migliorare l'ambiente rurale ed a conservarne le risorse caratteristiche, tra le quali rivestono particolare importanza i sistemi pascolivi.

Considerato che la Politica Agricola Comune (PAC) dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020, di cui ai regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pone particolare attenzione alla conservazione delle risorse ambientali dei territori comunitari e promuove i modelli di agricoltura eco-compatibili a garanzia dei territori rurali dell'Unione.

Considerato che le Alpi piemontesi hanno conservato un ampio grado di variabilità rispetto ad altri ambienti ed i sistemi zootecnici alpini rappresentano un esempio di integrazione armonica tra vocazione territoriale e processi produttivi, avendo permesso di utilizzare le produzioni foraggere locali, generando in tal modo i tipici paesaggi montani, caratterizzati dalla presenza di una estesa superficie a pascolo.

Accertato che l'attività zootecnica in questi territori svolge una funzione fondamentale per la collettività, permettendo la conservazione del paesaggio, la produzione di alimenti di qualità, la prevenzione di calamità naturali (valanghe, frane, incendi, ecc.), nonché la tutela della biodiversità attraverso l'allevamento di razze locali in pericolo di estinzione ed il mantenimento della variabilità botanica caratteristica delle cotiche dei pascoli alpini.

Considerato che le Alpi piemontesi sono state individuate dalla Comunità Europea quale territorio comunitario con la maggiore variabilità floristica e che la gestione dei pascoli si basa su equilibri "delicati" che necessitano di una gestione atta a salvaguardare il territorio stesso e le sottostanti pianure dai rischi derivanti dall'abbandono e dal conseguente dissesto idrogeologico.

Considerato che la Regione Piemonte, nel quadro dei principi definiti dallo Statuto, valorizza il paesaggio e le bellezze naturali, garantendone a tutti la fruizione, predispone sistemi di prevenzione e piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica (art. 6), valorizza le radici storiche, culturali e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura (art. 7), tutela l'assetto del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica e ne valorizza la naturale vocazione (art. 8), riconoscendo la specificità dei territori montani e collinari e prevedendo politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema.

Atteso che i pascoli alpini sono un bene della collettività il cui utilizzo necessita di strumenti adeguati a garantire la conservazione della biodiversità, dei paesaggi e dell'assetto idrogeologico territoriale, la Regione intende tutelare i pascoli montani e l'alpicoltura quale risorsa economica, ambientale, paesaggistica e culturale di irrinunciabile valore.

Ritenuto che le funzioni amministrative relative alla gestione dei pascoli di proprietà pubblica richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, in applicazione del comma 2 dell'art. 3 della

legge regionale n. 34 del 1998 mediante forme di cooperazione tra Regione ed Enti Locali finalizzate all'applicazione delle politiche dell'Unione europea.

Vista la lett. a) comma 3. dell'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), che prevede la concessione amministrativa di beni civici (per i quali non intervenga mutamento di destinazione d'uso), come nel caso di specie per le malghe di proprietà comunale, destinate al godimento da parte dei residenti con vincolo di incolato o discendenti degli originari componenti della stessa comunità.

Considerato il dettato dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola): "Per la conservazione e la salvaguardia dei pascoli montani e delle malghe di proprietà pubblica, le procedure per l'affitto e le condizioni contrattuali e gestionali generali rispettano la legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), la legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente".

Vista la legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 e s.m.i., relativa al riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti Locali.

Visto in particolare l'art. 3 di tale norma, che riserva alla Regione le funzioni di programmazione, vigilanza indirizzo e coordinamento (comma 1), le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale (comma 2) e stabilisce forme di cooperazione tra Regione ed Enti Locali per l'applicazione delle politiche dell'Unione europea e per la gestione delle connesse funzioni amministrative.

Visto inoltre l'art. 6 della medesima, che istituisce la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, Comuni, Province ed altri Enti locali.

La Regione, sulla base della normativa richiamata, intende assicurare la gestione sostenibile e multifunzionale dei pascoli montani, quale bene della collettività, riconoscendo il ruolo delle autonomie locali nel perseguimento delle finalità e degli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 3 dello Statuto.

La Regione, nell'ambito degli indirizzi comunitari e nazionali, con il presente atto regolamenta l'utilizzo dei pascoli per garantire la conservazione delle risorse pastorali regionali nonché la salvaguardia della biodiversità, degli ecosistemi, dell'ambiente, del paesaggio e della tradizione storico-culturale, per favorire la regimazione delle acque e per combattere la desertificazione ed il dissesto idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi della programmazione e mediante lo svolgimento coordinato degli interventi.

Considerato che la superficie dei pascoli alpini piemontesi ammonta a 305.405 ettari di cui circa il 42% di proprietà pubblica con particolare rilevanza della proprietà comunale, in carenza dei regolamenti comunali sull'uso dei pascoli di uso civico, ovvero per quanto riguarda i territori e le strutture d'alpe esuberanti rispetto all'assegnazione agli usocivisti, aventi diritto, risulta di peculiare importanza addivenire ad una metodologia comune finalizzata a definire una disciplina omogenea per l'affitto o la concessione delle malghe di proprietà pubblica, anche prevedendo il corretto utilizzo delle produzioni foraggere mediante la definizione dei carichi di bestiame e di periodi di pascolamento adeguati alla conservazione delle cotiche.

Preso atto che, a tale fine, in accordo con la Direzione regionale Affari Istituzionali e Avvocatura ed il Settore Regionale Contratti Persone Giuridiche Espropri Usi Civici, sono stati predisposti degli schemi tipo di modulistica per affitto (bando per l'affitto delle malghe pubbliche; contratto d'affitto; capitolato d'affitto) e per concessione (bando per la concessione delle malghe di uso civico; contratto di concessione; capitolato di concessione) delle malghe di proprietà pubblica.

Preso atto, inoltre, che ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e s.m.i., della legge 3 maggio 1982, n. 203, e del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 che prevedono specifiche competenze delle Organizzazioni Professionali Agricole in materia di contratti d'affitto dei fondi rustici, la suddetta modulistica è stata sottoposta alla valutazione di tali Organizzazioni, che hanno partecipato a specifici incontri di lavoro promossi dalla Direzione Agricoltura, condividendone i contenuti, come risulta dalla documentazione agli atti della Direzione stessa.

Considerato che tali moduli rappresentano un utile riferimento per gli Enti pubblici che devono affidare le proprie malghe in concessione o in affitto agli imprenditori agricoli e che essi hanno ricevuto il parere favorevole della Commissione consiliare competente il 7 aprile 2016 e della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 22 luglio 2016.

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione della suddetta documentazione, di cui agli allegati A e B facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito indicati:

Allegato A - MODULISTICA PER AFFITTO

1. Bando per l'affitto delle malghe pubbliche
2. Contratto d'affitto
3. Capitolato d'affitto

Allegato B - MODULISTICA PER CONCESSIONE

1. Bando per la concessione delle malghe di uso civico
2. Contratto di concessione
3. Capitolato di concessione

Ritenuto di approvare l'applicabilità degli schemi di atto, relativi ai contratti di affitto, approvati con la presente deliberazione, alle concessioni di terreni a pascolo, gravati da uso civico, disciplinate dalla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29, in quanto, al di là della diversa natura giuridica del rapporto, sollevano problematiche del tutto analoghe sotto i profili in questione.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale unanime

delibera

1. di approvare l'applicabilità degli schemi di atto, relativi ai contratti di affitto, approvati con la presente deliberazione, alle concessioni di terreni a pascolo, gravati da uso civico, disciplinate dalla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29, ferma restando la possibilità per i comuni di introdurre negli atti gli adattamenti che si rendessero necessari in virtù della diversa natura giuridica del rapporto;
2. di concorrere alla tutela dei pascoli montani e dell'alpicoltura quale risorsa economica, ambientale, paesaggistica e culturale di irrinunciabile valore, mediante l'approvazione della

modulistica per l'affitto o la concessione delle malghe di proprietà pubblica, costituita dai seguenti schemi:

A - MODULISTICA PER AFFITTO

1. Bando per l'affitto delle malghe pubbliche
2. Contratto d'affitto
3. Capitolato d'affitto

B - MODULISTICA PER CONCESSIONE

1. Bando per la concessione delle malghe di uso civico
2. Contratto di concessione
3. Capitolato di concessione

di cui agli allegati A e B, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di incaricare la competente Direzione regionale Agricoltura per l'emanazione dei successivi atti necessari al monitoraggio dell'applicazione delle presenti disposizioni.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e sul website della Regione Piemonte.

(omissis)

Allegato



ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

COMUNE di (o altra proprietà pubblica)

COMUNE (o altra proprietà pubblica) DI BANDO DI GARA
PER..... (procedura aperta / procedura ristretta / procedura negoziata)
procedura: articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e successive modificazioni ed
integrazioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 e all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, pubblicato all'albo pretorio il prot. n. e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. del

Affitto della malgasita incon una superficie catastale di ha.....ed
una superficie pascolabile netta pari ad ha..... (dato rilevato mediante GIS -
Geographic Information System, questo dato è suscettibile di variazioni dovute ai successivi
refresh)

e dotata dei seguenti fabbricati, impianti ed attrezzature:

- abitazione.....;
- stalla per
bovini.....;
- stalla per ovicaprini
- locale lavorazione latte dotato dei seguenti impianti ed attrezzature
.....;
- magazzino.....;
-

In applicazione delle disposizioni del Regolamento Comunale vigente ed in esecuzione della
deliberazione del Consiglio/della Giunta comunale n. del, il giorno del mese di
..... anno, presso la sede Comune di, Via alle ore, si
procederà alla gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta / procedura ristretta /
procedura negoziata ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per l'affitto per anni 6
(sei) della malga, sita in località nel Comune di (...),
come da mappa catastale allegata.

Durata e caratteristiche dell'affitto

Considerato che la natura e le caratteristiche dell'affitto sono descritti nel contratto e nel capitolato
allegati, sia per la durata dell'affitto sia per l'entità del canone si procede mediante stipula in
deroga ai patti agrari. La durata dell'affitto è stabilita in **anni sei** con inizio dalla data di stipula del
contratto e termine il 11/11/....., nel rispetto degli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni
professionali agricole.

La base economica di riferimento è fissata in €....., ed è incrementata da offerte in aumento.
L'affittuario dovrà provvedere a propria cura e spese all'arredo dei fabbricati concessi in affitto.

Durata della monticazione e carico

Il periodo di monticazione, nel rispetto del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R
"Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4
(Gestione e promozione economica delle foreste)" e successive modificazioni ed integrazioni, è
fissato in almeno 70 giorni e potrà iniziare orientativamente a partire da .../..... di ogni anno, e
comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee (escluse deroghe per pascoli oltre i
2000 m. di altitudine).

Il carico previsto è compreso tra 0,2 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte)/ha/anno. (Qualora l'Ente
proprietario sia dotato di Piano foraggero, nel presente capitolato potrà essere indicato il carico di
bestiame previsto dal documento).

Norme per la partecipazione

Possono partecipare alla gara:

- **A) le imprese agricole, e/o le società di persone o di capitali costituite da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali che allevano bovini, ovini, caprini ed equini;**
- **B) le cooperative agricole che allevano bovini, ovini, caprini ed equini;**
- **C) le associazioni temporanee di scopo costituite esclusivamente da soggetti di cui al punto A) e per bandi relativi a malghe con oltre 400 ha di pascolo.**

Nel caso di associazione temporanea di scopo, i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta, devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta nelle forme di legge, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà i rapporti con la proprietà, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell' associazione di scopo dovrà essere almeno di anni sei, ovvero pari al periodo di affitto della malga.

L'offerta dovrà essere redatta sull'apposito modello, predisposto dall'Ente proprietario, e sottoscritta dal legale rappresentante.

Unitamente all'offerta economica annuale ritenuta congrua per il bene in affitto espressa in cifre e in lettere, il partecipante dovrà inoltre **dichiarare**, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) di aver preso visione del bando di gara, degli schemi di contratto e capitolato d'affitto della malga, di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione della malga;
- 2) di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture della proprietà in affitto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul prezzo offerto per l'affitto della malga;
- 3) che i capi di bestiame alpeggiati appartengono all'allevamento o agli allevamenti di proprietà dell'impresa agricola, della società o dei componenti l'associazione temporanea di scopo, che ha presentato la domanda. Nel caso in cui venga alpeggiato bestiame in guardiania, almeno il 70% del totale dei capi deve appartenere agli allevamenti dell'affittuario;
- 4) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta determinazione in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- 5) di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- 6) che l'impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- 7) che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse, contributi ed i conseguenti adempimenti. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale;
- 8) che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- 9) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale dell'interessato, nè a carico del legale rappresentante;
- 10) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);
- 11) che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

- 12) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
- 13) l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

A completamento dell'offerta andrà **allegata**, pena l'esclusione della gara:

- **per il richiedente individuale** (imprenditore agricolo o coltivatore diretto)
 - copia della carta d'identità;
 - copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti di proprietà del richiedente interessati all'utilizzo della/delle malghe (la scheda di stalla deve essere stata intestata continuativamente al richiedente da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);

- **per le società agricole di persone o di capitali:**
 - copia della carta d'identità del legale rappresentante ;
 - elenco nominativo di ciascun associato (dati anagrafici) ed attività svolta;
 - visura camerale o copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o della scrittura privata;
 - copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche del/degli allevamenti di proprietà della società interessati all'utilizzo della /delle malghe (le schede di stalla devono essere intestate continuativamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);

- **per le cooperative agricole:**
 - copia carta d'identità del legale rappresentante;
 - atto costitutivo ed elenco soci;
 - copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione degli allevamenti di proprietà della cooperativa interessati all'utilizzo delle malghe (le schede di stalla devono essere intestate continuativamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);

- **per le associazioni temporanee di scopo (per bandi relativi a malghe con oltre 400 ha di pascolo)**
 - copia carta d'identità del capofila;
 - copia della scrittura privata di costituzione dell'associazione;
 - copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione degli allevamenti di proprietà dei richiedenti interessati all'utilizzo delle malghe (le schede di stalla devono essere intestate continuativamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);

L'offerta, completa degli allegati, andrà inserita in busta, chiusa e sigillata, riportante all'esterno la scritta: "procedura aperta / procedura ristretta / procedura negoziata per la selezione dell'affittuario della Malga"

La busta sigillata contenente l'offerta andrà indirizzata a: Ente proprietario, indirizzo, e dovrà pervenire all'ufficio protocollo dell'Ente entro le ore del giorno precedente a quello fissato per la gara, sia a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A/R, sia mediante diretta consegna mano.

L'Ente non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte a causa di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali.

Le offerte presentate in difformità a quanto sopra non saranno considerate valide.

Criteria di aggiudicazione

Nel caso di malga dotata di fabbricati, impianti ed attrezzature finanziati con i fondi di cui al Reg. CE/UE n.....del....., l'aggiudicazione sarà condizionata all'accertamento da parte dell'Ente del possesso dei requisiti produttivi necessari al rispetto della destinazione d'uso del bene.

L'aggiudicazione sarà soggetta alla eventuale condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 228/2001, da parte dell'affittuario uscente ed avverrà in base alle offerte economiche pervenute.

Nel caso di pascoli di uso civico l'aggiudicazione riguarderà in primo luogo gli imprenditori residenti nel Comune in cui è ubicata la malga, limitatamente alla superficie necessaria al pascolamento del bestiame in dotazione all'azienda. In assenza di offerte da parte di queste imprese, si valuteranno quelle avanzate da imprese ubicate in altri comuni.

Verrà quindi stilata una graduatoria che terrà conto dell'ubicazione della sede aziendale dei partecipanti alla gara e delle offerte economiche, e l'aggiudicazione avverrà al titolare dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di malga dotata di strutture ed attrezzature per la caseificazione il bando è riservato agli allevatori produttori di latte, applicando anche fra questi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

A parità di posizione in graduatoria, si privilegeranno i concorrenti la cui azienda ha sede presso il comune in cui si trova la malga e che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo, ovvero detengono altre superfici in affitto nel territorio comunale; in caso di ulteriore pareggio si procederà a sorteggio.

I partecipanti alla gara inseriti in graduatoria e non risultanti aggiudicatari sono vincolati alla propria offerta per quindici giorni dall'aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida.

Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, essa non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l'intervenuta approvazione del verbale di gara da parte dell'Ente concedente e l'accertato mancato esercizio del diritto di prelazione di cui art. 5 del d.lgs. 228/2001 nei casi previsti.

L'Ente Concedente inizierà le procedure connesse immediatamente.

Contratto

Entro 15 giorni dall'approvazione del verbale di gara e della scadenza dei termini per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione verrà predisposto apposito contratto riguardante

.....
Qualora l'aggiudicatario non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Sono vietati il tacito rinnovo, il subaffitto, la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi.

L'aggiudicatario dovrà produrre alla stipula del contratto copia del/dei Durc – Documento unico di regolarità contributiva-. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale.

Canone d'affitto

Il canone d'affitto, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, sarà soggetto alla rivalutazione a partire dal secondo anno in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi della legge n. 203/1982. Dovrà essere pagato a cura dell'aggiudicatario per il 1° anno alla firma del contratto e per gli anni successivi in 2 rate, di cui la prima ad inizio alpeggio e la seconda a fine campagna.

L'Ente concedente comunicherà l'ammontare dell'adeguamento in tempo utile per il pagamento delle annate successive.

Il canone aggiornato potrà essere ulteriormente aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti alle strutture ed alla viabilità di servizio eseguite dalla proprietà, per un importo preventivamente concordato tra le parti.

Il canone potrà essere ridotto, per un importo da concordare tra le parti, qualora l'affittuario apporti miglioramenti strutturali ed infrastrutturali, concordandoli preventivamente con la proprietà oppure adotti ed attui un Piano pastorale di gestione della malga.

Deposito cauzionale

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l'affittuario dovrà produrre prima della stipula del contratto una cauzione, per un ammontare pari ad almeno tre dodicesimi del canone di affitto annuale, sotto forma o di versamento presso la tesoreria dell'Ente proprietario o di fideiussione bancaria, riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente medesimo (senza che il beneficiario sia tenuto a provare l'inadempimento del debitore e senza poter opporre eccezioni relative all'inesistenza o all'inesigibilità del credito), che dovrà espressamente prevedere: la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, la rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del garante, la sua operatività entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario e la durata pari a quella della concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna della malga stabilito dall'ente concedente.

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali.

Se l'affittuario non dovesse versare il corrispettivo delle penalità previste dal capitolato d'affitto entro giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di pagamento, la proprietà potrà attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte dell'affittuario (qualora il deposito cauzionale avvenisse mediante fideiussione, il contratto di fideiussione dovrà fare esplicito riferimento a questa possibilità).

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto d'affitto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Disposizioni finali

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando, si fa riferimento al contratto, al capitolato d'affitto ed alle norme agrarie vigenti in materia.

La partecipazione alla gara d'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, schemi di contratto e capitolato allegati.

Normativa a tutela della privacy

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in ordine al procedimento instaurato da questo bando, si informa che:

- a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti dell'Ente proprietario, e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione della malga per finalità istituzionali inerenti la gestione del servizio;
- b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni, richieste dall'Ente proprietario in base alla vigente normativa, comporterà l'esclusione dalla gara medesima o la decadenza dell'aggiudicazione;
- c) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione: 1) al personale dipendente dell'Ente proprietario incaricato del procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio; 2) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.

241, e s.m.i. 3) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti;

- d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al d.lgs. 196/2003;
- f) Il soggetto titolare della raccolta e del trattamento dei dati è(inserire il nome dell'Ente proprietario) nella persona del Sindaco/Presidente pro tempore, quale legale rappresentante.
- g) Il Responsabile del trattamento è (inserire il nome del dirigente/funziionario responsabile del procedimento).


Si segnala che l'Ente proprietario è soggetto agli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

Tutti coloro che hanno interesse diretto possono assistere all'apertura delle offerte .

Il bando di gara sarà pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla tipologia di contrattazione prescelta, ed in ogni caso per giorni consecutivi all'albo del/i comune/i di, e sarà inviato alle Associazioni di categoria, all'Associazione Regionale Allevatori, ai Comandi Stazione Forestale competenti per territorio, all' Unione cooperative della Provincia di (oppure mediante ogni altra forma di pubblicità che si ritenga idonea a consentire la massima conoscenza della gara).

Per tutte le informazioni relative alla licitazione/trattativa privata o asta pubblica e per ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi agli Uffici dell' Ente proprietario - tel. - ogni giorno ferialle dalle orealle ore- e-mail

Luogo e data



ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

COMUNE di (o altra proprietà pubblica)

Premessa

Il presente capitolato è parte integrante del contratto d'affitto n. redatto in data tra (nome Ente proprietario)..... e (nome imprenditore affittuario)..... relativo alla malga/malghe.....

Art.1 (Individuazione e descrizione della malga)

Il presente capitolato disciplina l'affitto della malga/malghe di proprietà del Comune (o altra proprietà) di, ubicata/e in località nel Comune di (prov.), la cui consistenza è data da:

- Superficie pascolabile netta di ha , pascoli cespugliati di hae pascoli arborati di ha
- Incolti di ha
- Boschi di ha
- N. fabbricati dotati di impianti ed attrezzature, dettagliatamente elencati nello contratto e nel verbale di consegna della malga.

Art. 2 (Durata della monticazione e carico)

Il periodo di monticazione, nel rispetto del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in almeno 70 giorni e potrà iniziare orientativamente a partire da .../..... d'ogni anno, e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà.

Il carico previsto è compreso tra 0,2 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno. (Qualora l'Ente proprietario sia dotato di Piano foraggero, nel presente capitolato potrà essere indicato il carico di bestiame previsto dal documento).

Il carico espresso U.B.A. e così determinabile:

- 1 vacca = 1 U.B.A.
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- 1 manzetta/torello (>1 anno<2 anni)= 0,6 U.B.A.
- 1 vitello/vitella (<1 anno)= 0,4 U.B.A.
- 1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- 1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- 1 pecora /montone = 0,15 U.B.A.
- 1 capra/ariete = 0,15 U.B.A.
- 1 agnello/capretto = 0,05 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Art. 3 (Tecnica di pascolo e subaffitto)

E' vietato il pascolamento libero e l'intera superficie pascoliva della malga, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata.

E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 4 (Documenti allegati al capitolato)

Alla stipula del contratto d'affitto ed alla sottoscrizione del presente capitolato, l'affittuario dovrà fornire alla proprietà copia aggiornata della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti della/delle aziende zootecniche che l'affittuario in parte o totalmente utilizzerà per l'alpeggio. Entro 1 giorno dall'inizio del periodo di pascolamento dovrà presentare al Comune copia del modello sanitario attestante l'elenco dei capi monticati e il/i pascoli di destinazione.

Art. 5 (Verifiche e penalità)

L'Ente proprietario si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette, ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con l'affittuario.

E' facoltà del Comune delegare a il controllo dell'applicazione del contratto e del capitolato nel caso l'affittuario/conducente sia soggetto a controllo in loco a seguito di presentazione di domande di aiuto Pac o del Piano di Sviluppo rurale.

Qualora la malga non venga caricata con il carico minimo di UBA previsto, ovvero il bestiame presente in alpe non sia compreso nell'elenco del modello sanitario presentato, l'Ente proprietario, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente, in caso del permanere dell'inadempimento, alla risoluzione del contratto. E' fatto salvo il caso in cui le Unità Bovine Adulte vengano a mancare per disposizione emessa dall'autorità veterinaria che sia stata comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Nel caso in cui la malga non sia monticata, l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto, e l'Ente proprietario potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni causati al pascolo dalla mancata monticazione.

Art. 6 (Consegna e riconsegna della malga)

All'inizio e alla scadenza dell'affitto l'Ente proprietario, in contraddittorio con l'affittuario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Alla scadenza dell'affitto, se saranno rilevati danni o infrazioni, l'importo del deposito cauzionale (fideiussione/contratto di garanzia assicurativo/bancario) sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

Ogni anno, all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l'affittuario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

Art. 7 (Manutenzioni)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del affittuario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All'affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente capitolato e nel verbale di consegna dell'alpeggio, ovvero nel Piano pascoli ove presente. La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione,

l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In tal caso l'affittuario, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, dovrà provvedere al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenisse, la proprietà potrà procedere alla risoluzione del contratto di affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico dell'affittuario. L'affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del affittuario sono a carico dello stesso.

Art. 8 (Migliorie)

L'Ente proprietario ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l'affittuario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito degli interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto della malga che comunque non potrà superare l'importo dell'interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, l'affittuario potrà richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti.

Le migliorie da eseguire da parte dell'affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo d'affitto, il conduttore, a semplice richiesta dell'Ente proprietario, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese.

Art. 9 (Oneri generali a carico dell'affittuario)

L'affittuario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato (es. attività agrituristica).

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio è fatto obbligo all'affittuario di applicare tutte le normative antinfortunistiche (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

L'affittuario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete all'affittuario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo d'affitto, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificassero situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, l'affittuario dovrà immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 10 (Oneri particolari dell'affittuario per la gestione della malga)

Nella conduzione della malga l'affittuario deve osservare i seguenti impegni:

- a) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo all'affittuario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- b) uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del regolamento regionale n. 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
- c) effettuare il decespugliamento ed i tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti ;
- d) predisporre punti acqua e sale sui pascoli;
- e) effettuare la manutenzione/ricostituzione della cotica con interventi agronomici specifici (trasemina, mandatura ecc...);
- f) limitare la concimazione minerale (massimo anno/ettaro: Kg 10 di N Kg 20 di P₂O₅ e Kg 10 di K₂O);
- g) mantenere e gestire il pascolo nel rispetto del piano di gestione predisposto d'intesa con la proprietà, secondo le disposizioni delle misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
- h) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, all'affittuario è fatto obbligo di:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
 - effettuare in alpeggio la lavorazione del latte secondo le corrette regole casearie a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche;
 - adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente;
 - pulire almeno una volta alla settimana stalle e portici e convogliare il letame o le deiezioni in concimaia adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
 - impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
 - provvedere alla ripulitura a fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame accumulato durante il periodo dell'alpeggio nelle aree indicate dal personale della proprietà ed in genere nelle superfici pascolive più magre;

Art. 11 (Oneri per la proprietà)

All'Ente proprietario spetta il compito di: a) realizzare miglioramenti fondiari ed interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, nonché definire ogni altro intervento di carattere straordinario attraverso specifici accordi con l'affittuario; b) segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli nelle strade e nei sentieri d'accesso alla stessa, riportando il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

L'Ente proprietario si impegna a destinare per questa finalità almeno il% dei proventi derivanti dal canone d'affitto e dall'applicazione delle penalità a carico dell'affittuario per il non rispetto delle migliori pascolive e degli oneri.

Art. 12 (Divieti)

Durante il periodo di validità dell'affitto, nella conduzione della malga, all'affittuario è posto divieto di:

- a) asportare il letame dal pascolo;
- b) superare la soglia di 170 kg/ha con la fertilizzazione azotata derivante dalle deiezioni animali, comprensiva anche dell'eventuale fertilizzazione chimica;
- c) effettuare il pascolo libero;

- d) effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- e) pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- f) circolare con veicoli non autorizzati;
- g) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;

Art. 13 (Responsabilità)

L'affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpeggio, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Il Comune (o altro Ente proprietario) non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività dell'affittuario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Art. 14 (Inadempienze e penalità)

L'affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nel periodo di monticazione ed è soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.

Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.

Per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

- **art. 2 durata della monticazione e carico:**

- per monticazione anticipata , demonticazione ritardata: € 15,00/giorno;
- carico inferiore od eccedente quello stabilito: € 50,00/UBA

- **art. 10 oneri particolari per la gestione della malga:**

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), d) e), f) ed h): € 75,00 per ogni inadempienza;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera g): € 300,00.

- **art. 12 contravvenzione ai divieti:**

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a), b), d), e), f) ed h): € 200,00;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) € 1000,00.

Luogo e data

Per l'Ente proprietario

Sig.

Per l' affittuario

Sig.



ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

COMUNE di (o altra proprietà pubblica)

Premesso che:

- il Comune (o altra proprietà pubblica), di seguito denominato proprietà, in data ha esperito una procedura aperta / procedura ristretta / procedura negoziata per selezionare l'impresa agricola cui concedere in affitto la propria malga
- l'impresa/cooperativa agricola/ associazione temporanea di scopo, di seguito denominata affittuario o conduttore, è risultata assegnataria della malga, così come risulta dal verbale di aggiudicazione approvato con delibera della Giunta Comunale, n. , in data

L'anno il giorno del mese di, presso gli uffici del Comune (o altro Ente), ubicati in, via, n° ...

TRA

il Comune (o altro Ente),- C. F., nella persona di Dirigente/Funziionario, a questo atto espressamente autorizzato con provvedimento, (eventuale indicazione della Associazione di rappresentanza della proprietà e nome del Funziionario)

E

il Sig., in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa (C. F.) con sede in, via n. /dell'Associazione temporanea di scopo fra le imprese.....(C. F.) che per la stipula del presente atto la parte affittuaria ha richiesto l'assistenza della di..... alla quale è associata e nella quale si riconosce,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto del contratto)

Il Comune di (o altro Ente), di seguito denominato proprietà, concede in affitto all'impresa (di seguito denominata affittuario/conduttore), che accetta, la malga, i cui terreni e gli immobili di pertinenza sono contraddistinti dai mappali nn., fogli nn., del Comune censuario, riportati nella mappa catastale allegata (allegato 1), parte integrante del presente contratto, per un ammontare complessivo di ha.....

Per l'identificazione e la quantificazione delle diverse qualità di coltura delle superfici della malga, si utilizzano i dati comunali ed i dati e le informazioni contenute nel GIS - Geographic Information System - della Regione Piemonte.

Più precisamente la superficie complessiva catastale di ha.....è così suddivisa:

- superficie pascolabile netta (ha);

- pascoli arborati (ha);
- pascoli cespugliati (ha);
- boschi (ha);
- incolti (ha).

L'affitto è esteso alle superfici pascolabili elencate all'interno dell'allegato 1, ed alle aree su cui collocano i seguenti fabbricati dotati di impianti ed attrezzature:

- abitazione.....;
- stalla per bovini.....;
- stalla per ovicaprini.....;
- locale lavorazione latte dotato dei seguenti impianti ed attrezzature
- magazzino.....;
-

(Sono espressamente esclusi dall'affitto gli altri fabbricati..... in quanto non utilizzabili per motivi di sicurezza).

Il patrimonio di cui sopra risulta inoltre dettagliatamente elencato nello stato di consistenza e nei relativi elaborati grafici (allegato 2), parte integrante del presente contratto.

Il pascolo si intende concesso a misura secondo i confini rilevabili dalla planimetria catastale (allegato 1), sempre osservati e riconosciuti.

All'arredo dei fabbricati provvederà l'affittuario a sua cura e spese.

L'affittuario è autorizzato ad esercitare nella malga di cui al presente contratto le attività di pascolamento e di trasformazione del latte prodotto, nonché quelle complementari (es. agriturismo e turismo), purchè in regola con i permessi e le autorizzazioni previsti di competenza dell'affittuario.

Art. 2 (Durata del contratto d'affitto)

In espressa deroga alle norme della Legge 3 maggio 1982, n. 203, "Norme sui contratti agrari", la durata dell'affitto viene convenuta in anni 6 (sei), con decorrenza dal .../.../..... e scadenza al – .../.../..... nel rispetto degli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni professionali agricole.

L'affitto cesserà senza necessità di disdetta il giorno 11/11/....., entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi definita ed accettata.

Art. 3 (Canone di affitto)

Il canone annuo di affitto, determinato in € (in lettere €.....) con le procedure di assegnazione della malga, a partire dal secondo anno sarà aggiornato annualmente in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni di affitto stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi della Legge 3 maggio 1982, n. 203.

Il canone, opportunamente aggiornato come sopra, potrà essere ulteriormente aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti alle strutture ed alla viabilità di servizio eseguite dalla proprietà. Il canone potrà essere ridotto, per un importo da concordare preventivamente tra le parti, qualora l'affittuario apporti miglioramenti strutturali ed infrastrutturali, concordandoli preventivamente con la proprietà, anche in applicazione di un Piano pastorale.

Art. 4 (Pagamento del canone)

Il pagamento del canone di locazione annuale dovrà essere effettuato annualmente in via anticipata, contestualmente alla monticazione del bestiame e per il 1° anno alla firma del contratto (oppure: Il pagamento del canone di locazione annuale dovrà avvenire in due rate di pari importo, la prima entro il..... e la seconda entro la data di demonticazione).

Il pagamento andrà effettuato sul c/c postale n. intestato a (indicare le generalità della proprietà: nome, indirizzo della sede e causale), ovvero con altro sistema di pagamento indicato dall'Ente proprietario.

In caso di ritardato pagamento, si applicherà per ogni giorno di ritardo l'interesse di mora pari al tasso praticato dalla tesoreria comunale per le anticipazioni di cassa. Il ritardo inoltre potrà

configurare inadempienza contrattuale e risoluzione del contratto a norma dell'art. 5 della legge 3 maggio 1982, n. 203. 5.

Art. 5 (Garanzie)

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l'affittuario ha effettuato il deposito cauzionale di € pari a dodicesimi del canone di affitto, sotto forma di contratto di garanzia assicurativo/bancario, riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente proprietario senza eccezioni.

Se l'affittuario non versa sul c/c n., intestato alla proprietà, il corrispettivo delle penalità previste dal capitolato d'affitto, entro giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di pagamento, la proprietà potrà attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del affittuario.

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali.

Con il ritiro della cauzione l'affittuario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del concedente.

Art. 6 (Responsabilità)

L'affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sulla malga, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività dell'affittuario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte dell'affittuario o dei suoi dipendenti, e non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all'interno dell'alpeggio di bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi.

La proprietà non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da essa non dipendenti, l'alpeggio non possa essere praticato per l'intera stagione o parte di essa o comunque la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l'alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.

Nei casi previsti dai precedenti commi eventuali riduzioni del canone di affitto saranno valutate dall'amministrazione comunale.

Art. 7 (Obblighi delle parti)

L'affittuario deve provvedere al regolare pagamento del canone di affitto, rispettare quanto previsto dal capitolato d'affitto e quanto stabilito in sede di verbale di consegna.

La proprietà è tenuta a rispettare gli obblighi sanciti dal codice civile in materia di affitto ed a coordinare le procedure amministrative correlate al presente atto con le procedure di accesso agli aiuti comunitari, nazionali regionali, ove spettanti all'affittuario.

E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 8 (Risoluzione del contratto)

In caso di recesso ovvero di risoluzione per inadempimento valgono le disposizioni della legge 3 maggio 1982, n. 203, (artt. 5 – 49).

La proprietà ha facoltà di risolvere il contratto qualora sia accertata la violazione dell'art. 7 e nel caso in cui l'affittuario diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo previsto dal capitolato d'affitto, non vi provveda nei tempi indicati dalla diffida.

Art. 9 (Capitolato d'affitto)

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal capitolato d'affitto, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 10 (Controversie – tentativo di conciliazione – Foro competente)

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e l'affittuario, potranno essere risolte mediante tentativo di conciliazione.

Il foro competente è quello previsto dalle norme di legge vigenti.

Art. 11 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di patti agrari.

Art. 12 (Spese contrattuali)

Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata è oggetto di registrazione fiscale presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate di.....

Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, sono a totale carico dell'affittuario.

La registrazione del contratto verrà fatta a cura dell'affittuario.

Luogo e data

Per l'Ente proprietario: Sig.

Per l'Affittuario: Sig.

Sottoscrizione clausole vessatorie

L'affittuario ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto:

2) Durata dell'affitto; 3) Canone d'affitto; 4) Pagamento del canone; 6) Responsabilità; 7) Obblighi delle parti; 8) risoluzione del contratto; 9) Capitolato d'affitto; 10) Controversie-clausola arbitrale.

L' AFFITTUARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n° 203, il sottoscritto affittuario approva espressamente i seguenti articoli del presente contratto: 2) Durata dell'affitto; 3) Canone d'affitto; 4) Pagamento del canone; 7) Obblighi delle parti; 8) Risoluzione; 9) Capitolato d'affitto.

L' Affittuario: Sig.

Per l'Ente proprietario: Sig.

I Signori..... e..... , nella loro qualità anzidetta di rappresentanti di categoria dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere intervenuti nel corso delle trattative e di potere sottoscrivere il presente contratto in quanto sono stati contemplati, rappresentati e tutelati gli interessi delle categorie economiche dei Proprietari concedenti e degli Affittuari concessionari conduttori, in conformità alle funzioni rappresentative che le sopracitate Associazioni Provinciali di categoria assolvono statutariamente.

Appongono pertanto le proprie firme alla presente scrittura che, ai sensi dell'articolo 23 della Legge 11 Febbraio 1971 n. 11 e di cui all'articolo 45 della Legge 3 Maggio 1982 n. 203, produce effetti derogativi alle norme di Legge vigenti, avendo constatato che le rispettive categorie rappresentate hanno trovato nel contratto, così come stipulato, un loro adeguato equilibrio economico.

Il Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale:

Sig.

Il Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale:

Sig.



ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

COMUNE di (o altra proprietà pubblica)

COMUNE (o altra proprietà pubblica) DI BANDO DI GARA
PER.....(procedura aperta / procedura ristretta / procedura negoziata)
procedura: articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e successive modificazioni ed
integrazioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 e all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, pubblicato all'albo pretorio il prot. n. e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. del

Concessione della malgasita incon una superficie catastale di
ha.....ed una superficie pascolabile netta pari ad ha..... (dato rilevato
mediante GIS - Geographic Information System)

e dotata dei seguenti fabbricati, impianti ed attrezzature:

- abitazione.....;
- stalla per bovini.;
- stalla per ovicaprini
- locale lavorazione latte dotato dei seguenti impianti ed attrezzature
-;
- magazzino.....;
-

In applicazione delle disposizioni del Regolamento Comunale vigente ed in esecuzione della
deliberazione del Consiglio/della Giunta comunale n. del, il giorno del mese di
..... anno, presso la sede Comune di, Via alle ore, si
procederà alla gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta / procedura ristretta /
procedura negoziata per la concessione per anni 6 (sei) della malga, sita in località
..... nel Comune di (...), come da mappa catastale allegata.

Durata e caratteristiche della concessione

Considerato che la natura e le caratteristiche della concessione sono descritti nel contratto e nel
capitolato allegati, sia per la durata della concessione sia per l'entità del canone si procede
mediante stipula in deroga ai patti agrari. La durata della concessione è stabilita in **anni sei** con
inizio dalla data di stipula del contratto

Durata della monticazione e carico

Il periodo di monticazione, nel rispetto del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R
"Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4
(Gestione e promozione economica delle foreste)" e successive modificazioni ed integrazioni, è
fissato in almeno 70 giorni e potrà iniziare orientativamente a partire da .../..... di ogni anno, e
comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee (escluse deroghe per pascoli oltre i
2000 m. di altitudine).

Il carico previsto è compreso tra 0,2 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno. (Qualora l'Ente
proprietario sia dotato di Piano foraggero, nel presente capitolato potrà essere indicato il carico di
bestiame previsto dal documento).

Norme per la partecipazione

Possono partecipare alla gara esclusivamente gli allevatori residenti che mantengono il proprio
bestiame sul territorio del Comune per tutto l'anno solare.

Il partecipante dovrà inoltre **dichiarare**, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) di aver preso visione del bando di gara, degli schemi di contratto e capitolato di concessione della malga, di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione della malga;
- 2) di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture della proprietà in concessione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla concessione della malga;
- 3) che i capi di bestiame alpeggiati appartengono all'allevamento o agli allevamenti di proprietà dell'impresa agricola o della società che ha presentato la domanda;
- 4) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta determinazione in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- 5) di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- 6) che l'impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- 7) che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse, contributi ed i conseguenti adempimenti. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale;
- 8) che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- 9) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale dell'interessato, nè a carico del legale rappresentante;
- 10) che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 11) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
- 12) l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

A completamento della domanda **allega**:

- **per il richiedente individuale** (imprenditore agricolo o coltivatore diretto)
 - copia della carta d'identità;
 - copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti di proprietà del richiedente interessati all'utilizzo della/delle malghe (la scheda di stalla deve essere stata intestata continuativamente al richiedente da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);

- **per le società agricole di persone o di capitali:**
 - copia della carta d'identità del legale rappresentante;
 - elenco nominativo di ciascun associato (dati anagrafici) ed attività svolta;
 - visura camerale o copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o della scrittura privata;
 - copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche del/degli allevamenti di proprietà della società interessati all'utilizzo della /delle malghe (le schede di stalla devono essere intestate continuativamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);

- **per le cooperative agricole:**

- copia carta d'identità del legale rappresentante;
- atto costitutivo ed elenco soci;
- copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione degli allevamenti di proprietà della cooperativa interessati all'utilizzo delle malghe (le schede di stalla devono essere intestate continuativamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);

La domanda, completa degli allegati, andrà inserita in busta, chiusa e sigillata, riportante all'esterno la scritta: "procedura aperta / procedura ristretta / procedura negoziata per la concessione della Malga".

La busta sigillata andrà indirizzata a: Ente proprietario, indirizzo, e dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro le ore del giorno precedente a quello fissato per la gara, sia a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A/R, sia mediante diretta consegna mano.

L'Ente non assume responsabilità per lo smarrimento di domande a causa di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali.

Coloro che non avranno fatto pervenire l'istanza nei termini previsti saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.

Criteri di aggiudicazione

Nel caso di malga dotata di fabbricati, impianti ed attrezzature finanziati con i fondi di cui al Reg. CE/UE n.....del....., l'aggiudicazione sarà condizionata all'accertamento da parte dell'Ente del possesso dei requisiti produttivi necessari al rispetto della destinazione d'uso del bene.

L'aggiudicazione riguarderà in primo luogo gli imprenditori residenti nel Comune in cui è ubicata la malga, limitatamente alla superficie necessaria al pascolamento del bestiame in dotazione all'azienda. In assenza di offerte da parte di queste imprese, si valuteranno quelle avanzate da imprese ubicate in altri comuni.

In caso di malga dotata di strutture ed attrezzature per la caseificazione il bando è riservato agli allevatori produttori di latte, applicando anche fra questi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Contratto

Entro 15 giorni dall'approvazione del verbale di gara e della scadenza dei termini per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione verrà predisposto apposito contratto riguardante

.....
Qualora l'aggiudicatario non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Sono vietati il tacito rinnovo, il subaffitto, la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi.

L'aggiudicatario dovrà produrre alla stipula del contratto copia del/dei Durc – Documento unico di regolarità contributiva-. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale.

Canone di concessione

Gli utenti di uso civico possono utilizzare a titolo oneroso i pascoli comunali del comune di residenza tenendo conto dei limiti dell'attività della azienda agricola.

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto di concessione saranno a carico dell'aggiudicatario.

Disposizioni finali

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando, si fa riferimento al regolamento comunale, al contratto, al capitolato di concessione ed alle norme agrarie vigenti in materia.

La partecipazione alla gara d'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, schemi di contratto e capitolato allegati.

Normativa a tutela della privacy

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in ordine al procedimento instaurato da questo bando, si informa che:

- a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti dell'Ente proprietario, e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione della malga per finalità istituzionali inerenti la gestione del servizio;
- b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni, richieste dall'Ente proprietario in base alla vigente normativa, comporterà l'esclusione dalla gara medesima o la decadenza dell'aggiudicazione;
- c) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione: 1) al personale dipendente dell'Ente proprietario incaricato del procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio; 2) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. 3) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti;
- d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al d.lgs. 196/2003;
- f) Il soggetto titolare della raccolta e del trattamento dei dati è(inserire il nome dell'Ente proprietario) nella persona del Sindaco/Presidente pro tempore, quale legale rappresentante.
- g) Il Responsabile del trattamento è (inserire il nome del dirigente/funzionario responsabile del procedimento).

Si segnala che l'Ente proprietario è soggetto agli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

Tutti coloro che hanno interesse diretto possono assistere all'apertura delle buste.

Il bando di gara sarà pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla tipologia di contrattazione prescelta, ed in ogni caso per giorni consecutivi all'albo del/i comune/i di, e sarà inviato alle Associazioni di categoria, all'Associazione Regionale Allevatori, ai Comandi Stazione Forestale competenti per territorio, all'Unione cooperative della Provincia di (oppure mediante ogni altra forma di pubblicità che si ritenga idonea a consentire la massima conoscenza della gara).

Per tutte le informazioni relative alla licitazione/trattativa privata o asta pubblica e per ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi agli Uffici dell'Ente proprietario - tel. - ogni giorno ferialle dalle orealle ore- e-mail

Luogo e data

ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

COMUNE di (o altra proprietà pubblica)

Premessa

Il presente capitolato è parte integrante del contratto concessione n. redatto in data tra (nome Ente proprietario)..... e (nome imprenditore concessionario)..... relativo alla malga/malghes.....

Art.1 (Individuazione e descrizione della malga)

Il presente capitolato disciplina la concessione della malga/malghes di proprietà del Comune (o altra proprietà) di, ubicata/e in località nel Comune di (prov.), la cui consistenza è data da:

- a) Superficie pascolabile netta di ha, pascoli cespugliati di hae pascoli arborati di ha
- b) Incolti di ha
- c) Boschi di ha
- d) N. fabbricati dotati di impianti ed attrezzature, dettagliatamente elencati nello contratto e nel verbale di consegna della malga.

Art. 2 (Durata della monticazione e carico)

Il periodo di monticazione, nel rispetto del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in almeno 70 giorni e potrà iniziare orientativamente a partire da .../..... d'ogni anno, e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà.

Il carico previsto è compreso tra 0,2 e 1 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno. (Qualora l'Ente proprietario sia dotato di Piano foraggero, nel presente capitolato potrà essere indicato il carico di bestiame previsto dal documento).

Il carico espresso U.B.A. e così determinabile:

- 1 vacca = 1 U.B.A.
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- 1 manzetta/torello (>1 anno<2 anni)= 0,6 U.B.A.
- 1 vitello/vitella (<1 anno)= 0,4 U.B.A.
- 1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- 1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- 1 pecora /montone = 0,15 U.B.A.
- 1 capra/ariete = 0,15 U.B.A.
- 1 agnello/capretto = 0,05 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Art. 3 (Tecnica di pascolo e subaffitto)

E' vietato il pascolamento libero e l'intera superficie pascoliva della malga, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata.

E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 4 (Documenti allegati al capitolato)

Alla stipula del contratto di concessione ed alla sottoscrizione del presente capitolato, il concessionario dovrà fornire alla proprietà copia aggiornata della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti della/delle aziende zootecniche che il concessionario in parte o totalmente utilizzerà per l'alpeggio. Entro 1 giorno dall'inizio del periodo di pascolamento dovrà presentare al Comune copia del modello sanitario attestante l'elenco dei capi monticati e il/i pascoli di destinazione.

Art. 5 (Verifiche e penalità)

L'Ente proprietario si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette, ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con il concessionario.

E' facoltà del Comune (o altro Ente Proprietario) delegare a il controllo dell'applicazione del contratto e del capitolato nel caso il concessionario/conducente sia soggetto a controllo in loco a seguito di presentazione di domande di aiuto (Domanda Unica o del Piano di Sviluppo rurale).

Qualora la malga non venga caricata con il carico minimo di UBA previsto, ovvero il bestiame presente in alpe non sia compreso nell'elenco del modello sanitario presentato, l'Ente proprietario, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente, in caso del permanere dell'inadempimento, alla risoluzione del contratto. E' fatto salvo il caso in cui le Unità Bovine Adulte vengano a mancare per disposizione emessa dall'autorità veterinaria che sia stata comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Art. 6 (Consegna e riconsegna della malga)

All'inizio e alla scadenza della concessione l'Ente proprietario, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Ogni anno, all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

Art. 7 (Manutenzioni)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente capitolato e nel verbale di consegna dell'alpeggio, ovvero nel Piano pascoli ove presente.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà.

Qualora ciò non avvenisse, la proprietà potrà procedere alla risoluzione del contratto di concessione con effetto immediato.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.

Art. 8 (Migliorie)

L'Ente proprietario ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito degli interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione della malga che comunque non potrà superare l'importo dell'interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, il concessionario potrà richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti.

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il conduttore, a semplice richiesta dell'Ente proprietario, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo del ripristino a proprie spese.

Art. 9 (Oneri generali a carico del concessionario)

Il concessionario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato (es. attività agrituristica).

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio è fatto obbligo al concessionario di applicare tutte le normative antinfortunistiche (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, il concessionario dovrà immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 10 (Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga)

Nella conduzione della malga il concessionario deve osservare i seguenti impegni:

- a) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo al concessionario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;

- b) uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del regolamento regionale n. 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
- c) effettuare il decespugliamento ed i tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti ;
- d) predisporre punti acqua e sale sui pascoli;
- e) effettuare la manutenzione/ricostituzione della cotica con interventi agronomici specifici (trasemina, mandatura ecc...);
- f) limitare la concimazione minerale (massimo anno/ettaro: Kg 10 di N Kg 20 di P₂O₅ e Kg 10 di K₂O);
- g) mantenere e gestire il pascolo nel rispetto del piano di gestione predisposto d'intesa con la proprietà, secondo le disposizioni delle Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale vigente;
- h) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, al concessionario è fatto obbligo di:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
 - effettuare in alpeggio la lavorazione del latte secondo le corrette regole casearie a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche;
 - adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente;
 - pulire almeno una volta alla settimana stalle e portici e convogliare il letame o le deiezioni in concimaia adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
 - impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
 - provvedere alla ripulitura a fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame accumulato durante il periodo dell'alpeggio nelle aree indicate dal personale della proprietà ed in genere nelle superfici pascolive più magre;

Art. 11 (Oneri per la proprietà)

All'Ente proprietario spetta il compito di: a) realizzare miglioramenti fondiari ed interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, nonché definire ogni altro intervento di carattere straordinario attraverso specifici accordi con il concessionario; b) segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli nelle strade e nei sentieri d'accesso alla stessa, riportando il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 12 (Divieti)

Durante il periodo di validità della concessione, nella conduzione della malga, al concessionario è posto divieto di:

- a) asportare il letame dal pascolo;
- b) superare la soglia di 170 kg/ha con la fertilizzazione azotata derivante dalle deiezioni animali, comprensiva anche dell'eventuale fertilizzazione chimica;
- c) effettuare il pascolo libero;
- d) effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- e) pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- f) circolare con veicoli non autorizzati;
- g) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;

Art. 13 (Responsabilità)

Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpeggio, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Il Comune non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Art. 14 (Inadempienze e penalità)

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione ed è soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.

Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.

Per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

- **art. 2 durata della monticazione e carico:**

- per monticazione anticipata , demonticazione ritardata: € 15,00/giorno;
- carico inferiore od eccedente quello stabilito: € 50,00/UBA

- **art. 10 oneri particolari per la gestione della malga:**

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e), f) ed h): € 75,00 per ogni inadempienza;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera g): € 300,00.

- **art. 12 contravvenzione ai divieti:**

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a), b), d), e), e g): € 200,00;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c): € 1.000,00;


Luogo e data

Per l'Ente proprietario

Sig.

Per il concessionario

Sig.



ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

COMUNE di (o altra proprietà pubblica)

Premesso che:

- il Comune (o altra proprietà pubblica), di seguito denominato proprietà, in data ha esperito procedura aperta / procedura ristretta / procedura negoziata per selezionare l'impresa agricola cui concedere in concessione la propria malga
- l'impresa/cooperativa agricola/ associazione temporanea di scopo, di seguito denominata concessionario, è risultata assegnataria della malga, così come risulta dal verbale di aggiudicazione approvato con delibera della Giunta Comunale, n. , in data

L'anno il giorno del mese di, presso gli uffici del Comune (o altro Ente), ubicati in, via, n° ...

TRA

il Comune (o altro Ente),- C. F., nella persona di Dirigente/Funziionario, a questo atto espressamente autorizzato con provvedimento, (eventuale indicazione della Associazione di rappresentanza della proprietà e nome del Funziionario)

E

il Sig., in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa (C. F.) con sede in, via n.,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto del contratto)

Il Comune (o altro Ente) di, di seguito denominato proprietà, concede in concessione all'impresa (di seguito denominata concessionario), che accetta, la malga, i cui terreni e gli immobili di pertinenza sono contraddistinti dai mappali nn., fogli nn., del Comune censuario, riportati nella mappa catastale allegata (allegato 1), parte integrante del presente contratto, per un ammontare complessivo di ha.....

Per l'identificazione e la quantificazione delle diverse qualità di coltura delle superfici della malga, si utilizzano i dati comunali ed i dati e le informazioni contenute nel GIS - Geographic Information System - della Regione Piemonte.

Più precisamente la superficie complessiva catastale di ha.....è così suddivisa:

- superficie pascolabile netta (ha);
- pascoli arborati (ha);
- pascoli cespugliati (ha);
- boschi (ha);
- incolti (ha).

La concessione è estesa alle superfici pascolabili elencate all'interno dell'allegato 1, ed alle aree su cui collocano i seguenti fabbricati dotati di impianti ed attrezzature:

- abitazione.....;
- stalla per bovini.....;
- stalla per ovicaprini.....;
- locale lavorazione latte dotato dei seguenti impianti ed attrezzature
- magazzino.....;
-

(Sono espressamente esclusi dalla concessione gli altri fabbricati..... in quanto non utilizzabili per motivi di sicurezza).

Il patrimonio di cui sopra risulta inoltre dettagliatamente elencato nello stato di consistenza e nei relativi elaborati grafici (allegato 2), parte integrante del presente contratto.

Il pascolo si intende concesso a misura secondo i confini rilevabili dalla planimetria catastale (allegato 1), sempre osservati e riconosciuti.

All'arredo dei fabbricati provvederà il concessionario a sua cura e spese.

Il concessionario è autorizzato ad esercitare nella malga di cui al presente contratto le attività di pascolamento e di trasformazione del latte prodotto, nonché quelle complementari (es. agriturismo e turismo), purchè in regola con i permessi e le autorizzazioni previsti di competenza del concessionario.

Art. 2 (Durata del contratto d'concessione)

La durata della concessione viene convenuta in anni 6 (sei), con decorrenza dal .../.../..... e scadenza al - .../.../.....

La concessione cesserà senza necessità di disdetta il giorno 11/11/....., entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi definitiva ed accettata.

Art. 3 (Canone di concessione)

Gli utenti di uso civico possono utilizzare a titolo oneroso i pascoli comunali del comune di residenza tenendo conto dei limiti dell'attività della azienda agricola.

Art. 4 (Responsabilità)

Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sulla malga, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, e non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all'interno dell'alpeggio di bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi.

La proprietà non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da essa non dipendenti, l'alpeggio non possa essere praticato per l'intera stagione o parte di essa o comunque la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l'alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.

Art. 5 (Obblighi delle parti)

Il concessionario deve, rispettare quanto previsto dal capitolato di concessione e quanto stabilito in sede di verbale di consegna.

La proprietà è tenuta a rispettare gli obblighi sanciti dal regolamento comunale in materia di usi civici ed a coordinare le procedure amministrative correlate al presente atto con le procedure di accesso agli aiuti comunitari, nazionali regionali, ove spettanti al concessionario.

E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 6 (Capitolato di concessione)

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal capitolato di concessione, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 7 (Controversie - Foro competente)

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e il concessionario, il foro competente è quello previsto dalle norme di legge vigenti.

Luogo e data

Per l'Ente proprietario: Sig.

Per il concessionario: Sig.

Sottoscrizione clausole vessatorie

Il concessionario ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto:

2) Durata della concessione; 3) Canone di concessione; 4) Responsabilità; 5) Obblighi delle parti; 7) Controversie.

IL CONCESSIONARIO

sottoscritto approva espressamente gli articoli del presente contratto.

2) Durata della concessione; 3) Canone di concessione; 4) Responsabilità; 5) Obblighi delle parti; 7) Controversie.

Il concessionario: Sig.

Per l'Ente proprietario: Sig.